Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 6 ottobre 1959 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 791.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Vergine SS.ma Addolorata, in contrada « La Selva » del comune di Fasano (Brindisi).

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monopoli in data 1° novembre 1958, integrato con dichiarazione del 17 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Vergine SS.ma Addolorata, in contrada « La Selva » del comune di Fasano (Brindisi), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 144 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 792.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Mestre (Venezia).

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° luglio 1958, integrato con dichiarazione del 10 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Addolorata, in Mestre (Venezia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120 *foglio n.* 146 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 793.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Floriano M., in frazione Villanova del comune di Lusevera (Udine).

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 novembre 1957, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 20 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Floriano M., in frazione Villanova del comune di Lusevera (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 145 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n 794.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Bartolomeo, in frazione Depugliano del comune di Lettere (Napoli).

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 8 luglio 1957, integrato con prospetto e dichiarazione entrambi del 10 ottobre 1958, nonchè con altra dichiarazione del 20 aprile 1959, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Bartolomeo, in frazione Depugliano del comune di Lettere (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n 120, *foglio n* 158 — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1959.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio provinciale di Ravenna — costituito, per legge, di ventiquattro membri — è risultato composto, in base alle elezioni del 31 maggio 1959, di dodici consiglieri delle correnti politiche di centro e di dodici delle correnti politiche di sinistra

Ancora una volta, perciò, si è riprodotta la situazione che condusse, nel dicembre 1956 e nel gennaio 1958, allo scioglimento delle precedenti rappresentanze elettive, poichè anche ora le profonde divergenze esistenti fra i suddetti due blocchi di forze, di pari consistenza numerica, hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del Prefetto, l'elezione del presidente e della Giunta provinciale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta

Nella prima seduta, svoltasi il 24 giugno scorso, il Consiglio provinciale provvide unicamente alla convalida degli eletti, rinviando ad altra adunanza l'esperimento di elezione delle cariche, allo scopo di consentire delle preventive intese tra gli opposti gruppi politici.

Senonchè, l'inutilità di tali consultazioni risultò evidente nella seduta di rinvio, dell'8 luglio, in cui nessuno dei consiglieri ebbe a conseguire, nelle due prescritte votazioni libere ed in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per l'elezione del presidente, dall'art 5, della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Nè migliore esito ebbe l'adunanza di seconda convocazione, tenutasi il 15 dello stesso mese, nella quale, dopo una prima votazione libera, riuscita nuovamente infruttuosa venne a mancare, per l'abbandono dell'aula da parte di dodici consiglieri, la possibilità di procedere alla decisiva votazione di ballottaggio, difettando il «*quorum*» di presenti prescritto in materia dal terzo comma dell'articolo sopra citato.

Allo scopo allora di porre inequivocabilmente il Consiglio provinciale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto dispose due nuove successive convocazioni dell'organo stesso per la elezione del presidente e della Giunta provinciale con l'esplicita diffida — notificata singolarmente a tutti i consiglieri — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose sarebbe stato promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè anche nelle due nuove sedute, del 22 luglio, in prima convocazione, e, del giorno successivo in seconda, venne a mancare, per la compatta diserzione di uno dei due gruppi di consiglieri il «*quorum*» necessario per una valida deliberazione.

In seguito a tale inequivoca dimostrazione della incapacità della rappresentanza elettiva di superare i contrasti interni che la dividono rendendola persistentemente carente, nonostante formale diffida, di fronte ad un tassativo e fondamentale obbligo di legge il Prefetto di Ravenna mentre ha disposto, in via d'urgenza, la sospensione di quel Consiglio provinciale ha rappresentato, in pari tempo la inderogabile necessità di adottare, ancora una volta, l'estrema misura dello scioglimento, ai sensi dell'art. 323 sopra citato, quale solo rimedio idoneo ad ovviare, in modo risolutivo, ad una insostenibile situazione antigiuridica, gravemente lesiva degli interessi dell'Ente.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto, mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale di Ravenna ed alla nomina di una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione della Provincia, costituita dal vice prefetto dott. Antonio Davolio, presidente, e dai colonnelli in pensione Pietro Bernicoli e Federico Reposi, membri.

Roma, addì 7 settembre 1959

Il Ministro: SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio provinciale di Ravenna non ha provveduto ad eleggere il Presidente e la giunta provinciale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

La provvisoria amministrazione della Provincia, fino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, a norma di legge, è affidata ad una Commissione straordinaria costituita dal vice prefetto dott. Antonio Davolio, presidente, e dai signori col. Pietro Bernicoli e col. Federico Reposi, membri.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

(5475)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con decreto in data 5 gennaio 1950;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 6 maggio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 33, 35, 37, 38, 39, e 40 dello statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

PARTE I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA E LORO COMPITI

Istituzione e scopi della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio, istituita dalla Città di Torino con provvedimento del 4 luglio 1827, riconosciuta in Ente morale con regio decreto 24 novembre 1853, sotto il titolo di Cassa di risparmio di Torino, è regolata dalle vigenti leggi e disposizioni riguardanti gli Enti del genere ed in particolare dal presente statuto. Essa si propone di favorire lo spirito di previdenza nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, e trovando ad essi conveniente collocamento, possibilmente a favore delle classi più vicine a quelle da cui proviene il risparmio.

Art. 2.

(*Invariato*).

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA

Loro composizione e funzionamento

Art. 3.

(*Invariato*).

Art 4.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione di quindici membri, di cui due, che assumono rispettivamente l'ufficio di presidente e di vice presidente, sono nominati a' sensi di legge.

Gli altri membri del Consiglio di amministrazione sono nominati come segue:

tre consiglieri dal comune di Torino;

due consiglieri dal Prefetto di Torino;

due consiglieri dall'Amministrazione della provincia di Torino,

sei consiglieri, rispettivamente uno da ciascuna Amministrazione delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli e della Regione della Valle di Aosta.

Oltre alle incompatibilità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento, non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che appartengono a Consigli di amministrazione o Collegi sindacali di altre Casse di risparmio o che siano stretti da vincoli di parentela o di affinità entro il terzo grado con altri membri del Consiglio, con i sindaci, il direttore generale, i dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa

Qualora, all'atto della nomina o successivamente, alcuno dei membri del Consiglio venga a trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dal comma precedente o dalle disposizioni di legge, salvo le deroghe ammesse, il Consiglio di amministrazione ne dichiarerà d'ufficio la decadenza e prenderà l'iniziativa per la sollecita sostituzione.

Art 5.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili

La scadenza dei consiglieri è determinata dalla anzianità, e nel primo triennio dal sorteggio

Nei primi tre anni saranno estratti a sorte quattro consiglieri ogni anno, nell'ultimo anno del quadriennio scadrà il consigliere non sorteggiato.

Il presidente ed il vice presidente scadono al termine del quadriennio di nomina e sono rieleggibili.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrano in carica i loro successori.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e il Consiglio di amministrazione prenderà l'iniziativa per la sua sollecita sostituzione.

Art 6

La surrogazione dei cessanti in via straordinaria si fa dai rispettivi Enti cui spetta la nomina, nel più breve termine possibile, e gli eletti entrano in ufficio appena avvenuta la nomina

I consiglieri eletti in surrogazione di consiglieri che cessano dalla carica in via straordinaria, rimangono in funzione per il tempo che rimaneva a compiersi da quelli che sostituiscono le stesse norme valgono per il presidente ed il vice presidente.

Art 7.

(*Invariato*).

Art 8

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1) sulle modifiche statutarie, ai sensi di legge,

2) sulle norme direttive dell'Amministrazione e sulle disposizioni di massima riguardanti l'andamento della Cassa,

3) sul regolamento per il servizio di cassa e per il funzionamento dei servizi interni dell'Istituto e sul regolamento per il personale sia della sede centrale sia delle dipendenze foranee, relativo all'ordinamento degli uffici, alla classificazione e all'ordine gerarchico all'ammissione del personale, alle tabelle organiche, al trattamento di riposo, alla promozione e alla cessazione dal servizio dei dirigenti, dei funzionari degli impiegati, dei cassieri e dei commessi, esclusi gli straordinari ed i salariati·

4) sui contratti collettivi di lavoro per il personale di Enti o di servizi eventualmente aggregati all'Istituto,

5) sulla nomina, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre i sei mesi, sull'accettazione di dimissioni, sul licenziamento, sul collocamento a riposo, sulle ricompense e sulle punizioni da applicarsi nei confronti dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati, dei cassieri e dei commessi, secondo quanto sarà stabilito nel regolamento, sulle promozioni, esclusi gli straordinari e i salariati,

6) sulla nomina dei quattro membri del Comitato e di provvedere al sorteggio dei membri del Consiglio nel primo triennio a norma dell'art 5,

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse,

8) sull'eventuale assegnazione delle medaglie di presenza di cui all'art. 7, sulla determinazione degli emolumenti spettanti ai sindaci, udito il Consiglio di amministrazione della Federazione fra le Casse di risparmio del Piemonte, e sul rimborso di eventuali spese di rappresentanza,

9) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa in seno ai Consigli di amministrazione degli Enti a cui è chiamata di provvedere e sugli eventuali incarichi da affidare a singoli membri del Consiglio;

10) sui conti consuntivi annuali;

11) sulla istituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti, delle dipendenze, sulla loro classificazione e ordinamento,

12) sulle norme che disciplinano le facoltà dei Comitati di sconto istituiti presso dipendenze della Cassa;

13) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

14) sull'erogazione dei fondi destinati a scopo di previdenza, di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità,

15) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

16) sugli acquisti e sulle vendite di stabili, sulle permute, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, nonchè sull'acquisto e concessione di servitù e di diritti reali e sulle locazioni,

17) sulle formalità per l'emissione dei libretti, sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

18) sulla determinazione del tasso di interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti, in conformità alle disposizioni vigenti;

19) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive, salvo quanto disposto all'art. 23, comma terzo;

20) sui limiti di autonomia da concedersi al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità,

21) sulle operazioni di cui all'art. 37,

22) sulle cancellazioni, riduzioni e restrizioni di formalità ipotecarie, privilegi a favore della Cassa, nonchè sulle surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Cassa non sia stato totalmente estinto o le predette cancellazioni e surrogazioni non siano subordinate a integrale estinzione del credito stesso, salvo quanto è sancito all'art. 17, comma quinto,

23) sulla partecipazione ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito o di previdenza legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle delle Casse di risparmio

24) sulla delega in via permanente delle firme di rappresentanza per determinati atti o categoria di atti a dirigenti, funzionari ed impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria di massima una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno sette membri o il Collegio sindacale, con avviso trasmesso a domicilio ai singoli consiglieri ed ai sindaci, almeno tre giorni interi prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo.

Per la discussione dei resoconti annuali, occorre che questi siano trasmessi ai singoli consiglieri otto giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio nella quale devono essere discussi.

Art 10.

(*Invariato*).

Art 11.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti

Nel caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Per le deliberazioni previste dall'art 8 n 20 occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti e di almeno la metà dei membri in carica

Le discussioni su argomenti di carattere riservato sono fatte in seduta segreta In tal caso fungerà da segretario dell'adunanza un consigliere da designarsi da chi presiede l'adunanza stessa.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della sola metà dei presenti s'intenderà decaduta

Art. 12.

Il Comitato di cui all'art. 3 si compone del presidente, del vice presidente, del consigliere anziano, di quattro membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione tra i consiglieri in carica, con le maggioranze di cui all'art 11, comma terzo, e del direttore generale.

Con le stesse maggioranze previste nel comma precedente, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la revoca o la sospensione delle funzioni del Comitato.

Art. 13.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime normalmente il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio, per quanto è di attribuzione di quest'ultimo,

c) ha facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale dovranno essere sottoposte per la ratifica alla prima adunanza

Art. 14.

Il Comitato è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce con avviso spedito al domicilio dei singoli membri, almeno due giorni interi prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale l avviso sarà dato per telegrafo.

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, almeno due volte al mese ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque membri

Art 15.

Il Collegio di presidenza si compone del presidente, del vice presidente, del consigliere anziano e del direttore generale e provvede nei casi di urgenza in cui non sia possibile convocare tempestivamente il Consiglio o il Comitato

Le deliberazioni del Collegio di presidenza dovranno però essere sottoposte a ratifica del Comitato o del Consiglio di amministrazione, secondo la competenza, alla prima adunanza

Le adunanze del Collegio di presidenza sono presiedute dal presidente e sono valide sempre che siano presenti tutti i suoi componenti.

Art 16

(*Invariato*).

Art 17.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa in ogni sua funzione, nessuna esclusa, ed in ogni rapporto amministrativo, in giudizio e nella stipulazione dei contratti

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato il Collegio di presidenza e le Commissioni consultive di nomina del Consiglio.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e su tutti i servizi dell Istituto.

Nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza ed indispensabilità e qualora sia impossibile la convocazione del Collegio di presidenza, potrà provvedere il presidente, sottoponendo le decisioni per la ratifica alla prima adunanza, al Comitato o al Consiglio di amministrazione secondo la competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore dei terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito, o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto.

Il presidente può eventualmente delegare per mansioni speciali chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa

Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazione di terzo.

Art 18.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano colui che da maggior tempo fa parte del Consiglio: in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 19.

Le Commissioni consultive, previste dall'art 3, si compongono di regola del presidente, del vice presidente e del numero di consiglieri che il Consiglio stabilirà all'atto dell'istituzione. La presidenza delle Commissioni può essere delegata al vice presidente.

Lo stesso consigliere può far parte di più Commissioni

Il Consiglio di amministrazione può invitare a far parte delle Commissioni persone estranee senza facoltà di voto.

All'approvazione di ogni bilancio, subito dopo tutte le surrogazioni dei consiglieri di cui all'art. 6 e la loro entrata in ufficio, i membri delle Commissioni, escluso il presidente ed il vice presidente che ne fanno parte di diritto, cessano dalle cariche, nelle quali possono però essere riconfermati

Per le convocazioni valgono le norme che regolano il Comitato, e per la validità dell'adunanza occorre la maggioranza dei membri, per la validità del voto la maggioranza assoluta dei presenti A parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la Commissione.

Art. 20.

(*Invariato*).

Art. 21.

(*Invariato*).

Art. 22.

Spetta al Collegio dei sindaci di assolvere le attribuzioni prescritte dalla legge

Gli accertamenti, le proposte o i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

I sindaci devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato e del Collegio di presidenza

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell adempimento dei loro obblighi.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà l'immediata sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione

Art 23.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, esso assiste, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato e del Collegio di presidenza Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 8

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, del Comi-

tato e del Collegio di presidenza, firmando gli atti relativi. Esso firma la corrispondenza e gli atti di ordinaria amministrazione, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati delle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali delle adunanze del Consiglio e dei Comitato, in unione con il presidente, ed ogni dichiarazione o provvedimento. Controfirma con il presidente, o chi per esso, gli atti di amministrazione straordinaria.

Il direttore generale autorizza le necessarie azioni giudiziali, cautelative ed esecutive, nonchè i relativi atti conservativi per la tutela ed il ricupero dei crediti della Cassa, informandone il presidente.

Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore generale deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni, licenziamenti, e sul trattamento economico del pesonale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o da uno dei vice direttori generali in ordine di anzianità di carica, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di servizio quale dirigente, e in caso di ulteriore parità, dal più anziano di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento di lui

Art. 24.

(*Invariato*).

PARTE II.

OPERAZIONI PASSIVE ED ATTIVE E NORME PER LA COMPILAZIONE DEI BILANCI

Depositi a risparmio

Art. 25.

(*Invariato*).

Art. 26.

La Cassa di risparmio, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio;

a) nominativi,

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore

I libretti nominativi possono essere:

1) di piccolo risparmio speciale;

2) di piccolo risparmio libero,

3) di risparmio libero illimitato;

4) di risparmio vincolato a termine.

I libretti nominativi, ma pagabili al portatore, possono essere:

1) di piccolo risparmio libero;

2) di risparmio libero illimitato;

3) di risparmio vincolato a termine.

I libretti al portatore (che possono avere la indicazione di un nome) possono essere:

1) di piccolo risparmio libero;

2) di risparmio libero illimitato;

3) di risparmio vincolato a termine.

I depositi vincolati a termine possono essere accettati anche contro emissione di buoni fruttiferi nominativi.

Ad ogni categoria di libretti e per i buoni fruttiferi si applicano le relative condizioni e norme dettate dalle disposizioni vigenti in quanto al tasso di interesse, massimo deposito fruttifero, disponibilità, valute ed operazioni in genere.

Art 27.

I libretti di piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone che dimostrino di appartenere ad una delle categorie contemplate dalle disposizioni e norme che regolano la materia

L'ammontare complessivo del credito scritto sui libretti di piccolo risparmio speciale potrà essere limitato al decimo del totale dei depositi fatti a qualsiasi titolo presso la Cassa, in base alla situazione approvata al 31 dicembre dell'anno precedente.

In tal caso, quando detto ammontare al 31 dicembre dell'esercizio precedente eguagli il decimo delle somme depositate, si sospenderanno le emissioni di nuovi libretti e l'accettazione di ulteriori versamenti sui libretti in corso.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie di origine, essi perderanno il titolo all'interesse di favore Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo sarà trasferito in un libretto di piccolo risparmio libero.

Art 28.

(*Invariato*).

Art. 29.

(*Invariato*).

Art. 30.

(*Invariato*).

Art. 31.

(*Invariato*).

Art 32.

(*Invariato*).

Art 33.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di libretti nominativi, o nominativi, ma pagabili al portatore o di libretti al portatore (anche con l'indicazione di un nome) si applicano, per il rilascio di duplicati, le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 34.

(*Invariato*).

Depositi in conto corrente

Art. 35.

La Cassa di risparmio accetta pure depositi in conto corrente

Per il tasso di interesse, disponibilità, valute ed operazioni in genere, si applicano le relative condizioni e norme delle disposizioni vigenti.

Art 36.

(*Invariato*).

Operazioni attive e varie

Art 37.

L'impiego dei fondi, in conformità alle disposizioni di legge in vigore, è fatto in uno dei modi seguenti.

1) i mutui e conti correnti ipotecari garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto capiente dalla Cassa per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia della Cassa. I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie di assicurazioni benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro;

2) pegni di crediti ipotecari che si trovino nelle condizioni di quelli deliberati direttamente dalla Cassa,

3) mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra rurali, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le operazioni di cui ai precedenti paragrafi 1), 2), 3), non possono nel loro complesso eccedere il 15 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa;

4) mutui e conti correnti chirografari a Regioni, a Provincie, a Comuni, ai loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, a Opere pie e ad Enti pubblici con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti.

I mutui di cui ai paragrafi 1), 2), 3) e 4) devono farsi per ammortamento e non possono eccedere il termine di venticinque anni Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in una unica soluzione In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine;

5) acquisto di crediti dovuti o garantiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, sovvenzioni sui medesimi e sconto di annualità dello Stato La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venticinque;

6) partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, che abbiano finalità analoghe a quelle delle Casse di risparmio.

L'importo totale delle operazioni di cui ai paragrafi 4), 5) e 6) non potrà superare il 25 % dell'ammontare delle attività amministrate (patrimonio e depositi). Le operazioni di cui al n. 6 non potranno tuttavia superare la percentuale del 5 %;

7) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti in materia;

8) prestiti per la costruzione di case popolari od economiche, secondo le disposizioni di legge vigenti, fino alla concorrenza del 20 % dell'ammontare del patrimonio risultante dall'ultimo consuntivo dell'Istituto;

9) anticipazioni contro cessioni di stipendio a norma di legge con le garanzie stabilite per gli impiegati dipendenti dallo Stato, e con quella dell'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi o con le altre che stabilirà il Consiglio di amministrazione per gli impiegati non dipendenti dallo Stato;

10) acquisto di:

a) titoli di Stato, garantiti dallo Stato o altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio,

b) quote di partecipazione al capitale dell'Istituto di emissione,

11) sconto di cambiali con almeno due firme di notoria adeguata solvibilità Sconti e conti correnti ad Enti e Società che esercitino il credito agrario

Aperture di credito in conto corrente, durature non oltre un anno, garantite con cambiali come al primo comma del presente paragrafo oppure da fidejussione di terzi

Anticipi di cassa ad Enti di cui l'Istituto svolge il servizio di tesoreria a seguito di deliberazione impegnativa dell'Ente approvata superiormente.

Possono ammettersi allo sconto od in garanzia le cambiali con una sola firma assistite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti di pubblica Amministrazione che risultino regolarmente costituiti e notificati alla Amministrazione debitrice Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno

Quando trattisi di nominativi di notoria indiscussa adeguata solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria, nel limite di fido di lire 40 000 000 complessivamente per ciascuna persona od Ente, con facoltà per la Cassa di richiedere, di volta in volta per casi eccezionali, agli Organi di vigilanza la deroga per il superamento del limite predetto La misura massima globale che la Cassa può investire in siffatte operazioni non potrà eccedere il 6% delle attività amministrate

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi Possono concedersi rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione,

12) anticipazioni e conti correnti sopra pegno:

a) di titoli di cui alla lettera a) del n 10 del presente articolo;

b) di cose mobili aventi valore commerciale o di fedi di deposito o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzeni generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione

Ai pegni, alle fedi di deposito ed alle note di pegno (warrants) di cui al comma b), dovranno accompagnarsi assicurazioni idonee.

Sul valore di borsa dei titoli nel giorno dell'operazione verrà applicato lo scarto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non inferiore al 10 %.

Sul valore delle merci, sulle quali si possono consentire anticipazioni e che dovrà essere accertato da perito, verrà applicato lo scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non inferiore al 15 %.

I titoli o le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni, per cui sarà in facoltà della Cassa di trattenerli fino ad estinzione di ogni rapporto.

Se durante il termine stabilito o prorogato per l'operazione, il prezzo corrente dei titoli o delle merci dati in pegno, subisse una diminuzione che riduca della metà la differenza risultante fra il valore dei titoli o delle merci, e l'ammontare del credito aperto, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso scritto che gliene sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia. Qualora, alla scadenza dell'operazione o al termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senz'altra formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositati. La vendita sarà fatta per mezzo di un agente di cambio o pubblico mediatore.

La procedura indicata nel comma precedente non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione di cui può valersi la Cassa, come la omissione della stessa procedura non implica alcuna responsabilità per la Cassa, nè menoma le sue ragioni di credito o di privilegio.

Effettuata l'alienazione dei titoli o delle merci, il soprappiù di quanto spetta alla Cassa rimane infruttifero presso di essa a disposizione del titolare cui ne è dato avviso, e nel caso in cui dall'alienazione stessa la Cassa non ricavi quanto le spetta, il debitore rimane tenuto a pagarle il rimanente.

La Cassa di risparmio si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli, sia che esse riflettano il loro ammortamento, ovvero il conferimento di premi od altro;

13) riporti in titoli contemplati al n. 10) lettera a) del presente articolo;

14) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1a categoria, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e per la Liguria, Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

15) operazioni in genere ammesse per le Casse di risparmio da leggi speciali, espressamente in deroga agli statuti.

Art 38.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di enti morali, società, consorzi, e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza, di altre Casse di risparmio o istituti di credito, emettere assegni per conto di istituti di credito corrispondenti e compiere infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimonio

La Cassa può eseguire qualsiasi riscossione o pagamento, previa copertura totale, per conto di terzi e può incaricarsi, per conto di terzi, dell'incasso di cambiali, titoli, cedole, ecc., nonchè dell'acquisto o vendita sempre previa copertura totale, di titoli e valuta estera.

La Cassa può, inoltre, compiere operazioni di cambio di valuta estera con l'osservanza delle norme vigenti in materia e con l'autorizzazione dei competenti organi.

La Cassa può prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali per conto terzi, contro idonee garanzie e con le limitazioni di cui all'art. 37.

Compilazione dei bilanci. Assegnazione degli utili.

Art. 39.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno si chiudono e si liquidano i conti della gestione della Cassa dell'anno precedente, in base ai quali viene compilato il resoconto consuntivo da approvarsi dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile e da trasmettersi entro un mese all'Organo di vigilanza.

Art. 40

Fino a che il patrimonio della Cassa non sia giunto e non si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi, ricevuti per qualsiasi titolo, almeno i sette decimi degli utili netti e i frutti annuali del patrimonio sono destinati all'aumento del patrimonio stesso.

I rimanenti decimi degli utili netti annuali possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

A norma poi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in conformità a quanto stabilisce lo statuto della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte, della quale fa parte la Cassa di risparmio di Torino, il 5 % degli utili netti annuali da prelevarsi sui sette decimi destinati all'aumento del patrimonio, deve essere destinato ad incremento del fondo comune di garanzia federale.

La quota complessiva di apporto della Cassa al fondo comune di garanzia federale, che dovrà essere tenuta in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci, continuerà ad essere amministrata dalla Cassa.

Art. 41.

(*Invariato*).

PARTE III.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO LIQUIDAZIONE DELLA CASSA

Art. 42.

(*Invariato*).

Art. 43.

(*Invariato*).

Visto, *il Ministro per il tesoro* TAMBRONI

(5278)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 16 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Considerato che i consiglieri d'amministrazione del Banco stesso nominati con proprio decreto 10 luglio 1954 sono scaduti di carica per compiuto quadriennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori Cutolo cav. del lav. ing. Costantino, Lordi prof. Luigi e Morelli avv. Renato, sono nominati membri del Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un quadriennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5473)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1959.

Nomina dei membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956 e 12 novembre 1957;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1954, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del Consiglio generale del Banco stesso, i cui membri, nominati con proprio decreto 10 luglio 1954, sono scaduti di carica per compiuto quadriennio;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale sono stati nominati tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco predetto a norma dell'art. 16 del citato statuto;

Esaminate le terne — proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura — dalle quali devono essere scelti i rappresentanti nel Consiglio generale del Banco delle Provincie nelle quali l'Istituto stesso opera con proprie filiali;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è costituito come segue per il prossimo quadriennio:

Corbino prof. Epicarmo, presidente;

dal sindaco del comune di Napoli;

dal sindaco del comune di Bari;

dal capo dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

dal capo dell'Amministrazione provinciale di Bari;

dai signori: Bevilacqua dott. Vincenzo, Battiloro dott. Domenico, Furgiuele dott. Luigi e Scinicariello comandante Angelo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

dai seguenti membri in rappresentanza delle Provincie, a fianco di ciascuna indicate, nelle quali il Banco di Napoli opera con proprie Filiali:

Alessandria: Quaglia dott. Mario;
Ancona: Angelini cav. del lav. dott. Francesco;
Avellino: Lombardi Francesco;
Bari: Angelini De Miccolis avv. Vincenzo;
Benevento: Cardone avv. Vincenzo;
Bologna: Montuschi rag. Bernardo;
Bolzano: Frerotti ing. Edmondo;
Brescia: Pecorelli dott. Angelo;
Brindisi: Poto rag. Manlio;
Cagliari: Devoto Mario;
Campobasso: Nola dott. Gennaro;
Caserta: Gaetani ing. Antonio;

Catanzaro: Caputi dott. Antonio;
Chieti: Suriani prof. Pompeo;
Cosenza: Martino dott. Franco;
Ferrara: Dotti avv. Mario;
Firenze: Ginori Conti dott. Giovanni;
Foggia: Graziani Giustino;
Frosinone: Bisleti Giovanni;
Genova: Risso dott. Massimo;
L'Aquila: Scataglini dott. Mario;
La Spezia: Sainaghi Italo;
Latina: Adrower rag. Ermanno;
Lecce: Sellitto rag. Francesco;
Livorno: Ardisson Arno;
Lucca: Denoth Mario;
Matera: Padula dott. Franco;
Milano: Faina cav. lav. dott. Carlo;
Nuoro: Daddi Michele;
Padova: Pistorelli ing. Francesco;
Perugia: Spagnoli cav. lav. Mario;
Pescara: Fioroni Ferruccio;
Potenza: Scognamiglio avv. Pietro;
Reggio Calabria: Romano avv. Vittorio;
Roma: Della Torre dott. Giovanni;
Salerno: Florio cav. lav. Domenico;
Sassari: Di Puccio dott. Vincenzo;
Taranto: Lucarella dott. Franco;
Teramo: Marcozzi rag. Angelo;
Terni: Bosco Adolfo;
Torino: Marone Cinzano cav. lav. Enrico;
Trieste: Manni prof. Giorgio;
Venezia: Sarpellon dott. Mario;
Verona: Farina dott. Luigi;

dai signori Cutolo cav. lav. ing. Costantino, Lordi prof. Luigi, Morelli avv. Renato, nominati con proprio decreto in pari data, consiglieri di amministrazione del Banco stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 giugno 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Georg Roessler, Console generale di Austria a Trieste, con giurisdizione sul territorio di Trieste e sulle provincie di Gorizia, Udine e Belluno

(5442)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 14 novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Bertorella (Parma), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Borgo Val di Taro.

(5359)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato delle zone di terreno già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Sarzana (La Spezia).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze in data 15 luglio 1959, n [illegible], registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1959 al registro n 31 Aeronautica, foglio n 322, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato alcune zone di terreno, già espropriate dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Sarzana (La Spezia), distinte, nel nuovo catasto del comune di Sarzana, come segue foglio 30, mappale principale [illegible]7, superficie da dismettere Ha 9 54 45.

(5431)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre stesso anno, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 14 aprile 1958 dal sig Cocozza Michele avverso la mancata assegnazione in suo favore della rivendita di nuova istituzione n. 195 in Napoli, in quanto rivolto all'annullamento di un provvedimento non definitivo.

(5433)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 17 settembre stesso anno è stato accolto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 16 gennaio 1957 dalla signora Morchio vedova Ernestina nata Vaccari avverso la sua esclusione dal concorso per la istituzione di una rivendita in Genova-Bavari, via Terpi.

(5487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 145 52 00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 24 gennaio 1953, n 18 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1953, supplemento ordinario) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AZIENDA AGRARIA DELLA «CASTEL-LUCCIA», con sede in Roma, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 27 116 529,45 (lire ventisettemilionicentosedicimilacinquecentoventinove e cent. 45), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Gli interessi, previsti dall'art 6 della citata legge 156, saranno liquidati con successivo provvedimento

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5400)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 5 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620.60	620,605	620,60	620,60	620,60	620.60	620 60	620,60	620,60
$ Can.	654 95	654.50	654,75	654.50	654.10	654 40	654,62	654,50	654,40	654 75
Fr Sv.	143 38	143,37	143 375	143,35	143,35	143,37	143 35	143,37	143 37	143 37
Kr D.	90,06	90,10	90,07	90,09	90,05	90,13	90 10	90,08	90.12	90 12
Kr N	87,01	87 01	87,04	87 03	87 03	87,03	87,02	87,02	87.02	87 02
Kr Sv.	120.13	119,998	120 —	120 015	120 —	120 01	120 005	120.02	120 02	120 —
Fol	164.42	164,55	164.54	164.545	164,55	164,50	164 535	164 43	164,45	164,55
Fr. B.	12,40	12.405	12.405	12,40625	12 4025	12,40	12 406	12 40	12,40	12 41
Fr Fr.	126.42	126.43	126,43	126,43	126,42	126,43	126,42	126,43	126 43	126 45
Lst	1740,62	1740 30	1740,70	1740,70	1740,70	1740,45	1740,80	1740 65	1740,45	1740 70
Dm occ.	148 42	148.47	148,48	148,475	148.41	148.48	148,48	148.43	148 48	148 47
Scell Austr.	24,05	24,05	24,045	24,0475	24,05	24,05	24,0462	24,04	24,05	24,0475

Media dei titoli del 5 ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70,375
Id 3,50 % 1902	70 25
Id 5 % 1935	101 60
Redimibile 3,50 % 1934	92,825
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % 1936	99,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 125
Id 5 % (Beni Esteri)	96,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100 45
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100 25
Id 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,225
Id 5 % (» 1º aprile 1964)	100 —
Id 5 % (» 1º aprile 1965)	100 —
Id 5 % (» 1º aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1º gennaio 1968)	100 —
B T. Poliennali 5 % (» 1º ottobro 1966)	99,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	654,562
1 Franco svizzero	143,35
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,54
1 Franco belga	12 406
100 Franchi francesi	126 425
1 Lira sterlina	1740,75
1 Marco germanico	148 477
1 Scellino austriaco	24,047

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, n. 758 R/Gab., con cui al sig Oberleiter Giacomo, nato a Valle Aurina il 10 gennaio 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Guidoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 luglio 1959 dalla vedova del predetto, signora Guidoni Elisabetta nata Greinwalder, in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n. 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 maggio 1935, numero 758/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Guidoni Elisabetta nata Greinwalder, nata a Gais il 26 ottobre 1904, e dei di lei figli Guidoni Maria, nata a Valle Aurina il 20 gennaio 1940, Adolfo, nato a Valle Aurina il 27 maggio 1941 e Marianna nata a Bezau (Austria) il 12 settembre 1942 e residenti a Brunico, viene ripristinato nella forma tedesca di Oberleiter.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6º, comma 3º, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4º e 5º delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 10 settembre 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(5210)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, e la legge 18 marzo 1958, n 227, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano)

Art 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di ragioniere conseguito presso gli Istituti tecnici governativi (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

II) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all 8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

Per i concorrenti gia colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di eta, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, art 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947 n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950 n 648;

p) del personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre che esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa, di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654 ed i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità ovvero il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certi-

ficato modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958 n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani o dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 7 punto 8, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali. Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1. Estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non abbia superato il limite massimo di età consentito per il cumulo dei benefici spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica... non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni ventuno dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause, che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'Istituto, presso il quale è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale.

6. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio del l'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954 n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953 n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

7 Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio· copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni· copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi)· copia del « foglio matricolare (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare).

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci, e vistati, per conferma dai commissari di leva

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete·

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

8. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L 200 Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100 dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6 e 7 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n 262 soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio In tal caso i concorrent dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e la apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'articolo precedente ed alle lettere *p*) ed *r*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 9

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma.

Prove scritte:

1) computisteria e ragioneria pubblica;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti·

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;
b) nozioni di diritto civile;
c) nozioni di statistica,
d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Per le prove scritte sono concesse 6 ore.

Art. 10.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a ispettore generale,

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove d esame,

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell industria e del commercio con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Art 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l indicazione del voto riportato nelle prove L avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l indicazione dei voti da ciascuno riportati L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

Art. 12.

Per lo svolgimento dell esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n 686

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell inizio di esse

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 13.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 ed all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, numero 365, ed all'art 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 14.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice segretario in esperimento nella carriera di concetto del ruolo di segreteria delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) coefficiente 202, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di esperimento ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, del Ministero dell'industria e del commercio o di altre Amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1959
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 206.

(5195)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n 646, riguardanti l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Art 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale, o ingegneria industriale, o ingegneria chimica,

II) non aver superato l'età di anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni di età nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione,

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno,

e) dei profughi dell'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137,

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

Tutti detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

2) a 39 anni nei confronti

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valore militare o promossi per merito di guerra,

l) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40,

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni,

4) a 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti.

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, art 2, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375, o nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n 648,

p) del personale licenziato dagli enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti

q) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art 200 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

r) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche di autorità, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso:

III) essere cittadini italiani;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

VI) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste non siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere, sotto pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise 2, Roma) gli eventuali cambiamenti del loro recapito

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario,

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

f) le eventuali condanne penali riportate,

g) il titolo di studio,

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare

a) l'elencazione dei titoli allegati;

b) in aggiunta alla lingua francese, la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) per l'esame da sostenere nella prova orale

Art 5.

Alla domanda dovranno essere allegati·

a) il diploma originale o copia di esso autenticato dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso,

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea,

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisorio

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale,

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritenga opportuno presentare Tra questi titoli e pubblicazioni verranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alle industrie dei combustibili

Le pubblicazioni da rimettersi in cinque esemplari, devono essere a stampa.

Art 6.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio

Art 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituirne subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto

I documenti necessari per le diverse categorie di candidati sono i seguenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L 100, dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana, su carta da bollo da L 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n 5000 dello Stato Maggiore dell Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, potranno presentare rispettivamente la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 24 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, ed i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell indennità ovvero il titolo a conseguirla rilasciato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*)

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l interessato ha contratto l'invalidità,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino a non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare il mod 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio,

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero

per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951 i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonche i figli dei mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre un certificato mod 69 rilasciato, su carta da bollo da L 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod 69 *ter*, su carta da bollo da L 100 rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952. n 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L 100, prevista dall art 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 885, nonche i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranita dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art 2 della legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100,

m) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste, di cui all art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge stessa, un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dall Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo.

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o dei documenti di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L 100,

p) certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini della applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia e costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

q) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art 8, punto 7, del bando di concorso;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate,

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego A tale fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n. 2, Roma), entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma

1 Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, non abbia superato il limite massimo di eta consentito per il cumulo dei benefici spettanti

2 Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non compresa nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3 Certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

4 Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura presso il tribunale.

5 Certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio. Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia, o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, nonche per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini di cui alla legge 3 aprile 1958 n 467, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176, e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

6 Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo,

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi),

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle Armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle Armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva»,

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): «certificato di iscrizione nelle liste di leva».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete: alla Direzione generale degli uffici dei servizi medico-sanitari del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali; alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età; alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare, 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione); all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

7. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui al n. 5 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del presente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5 del presente articolo purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 9.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'Ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari ad eccezione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo precedente ed alle lettere p) e r) dell'art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica ed in una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su argomenti di tecnologia chimica applicata ai combustibili (*trattamento e trasformazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi*);

b) svolgimento di un tema su calcoli termochimici (temperatura di combustione, bilanci termici, ecc.) applicata alla combustione in forni o motori, o alla gassificazione di combustibili solidi.

Prova pratica:

Saggio analitico su combustibili solidi, liquidi o gassosi (analisi approssimativa di un carbone, saggi fondamentali su di un prodotto petrolifero, analisi tecnica di gas combustibile).

Prove orali:

a) interrogazioni su almeno due temi di tecnologia chimica applicata ai combustibili,

b) metodi di controllo dei combustibili,

c) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria,

d) traduzione riassuntiva dal francese, ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti di cui si occupa la stazione sperimentale per i combustibili.

Per le prove scritte e per la prova pratica i candidati dispongono di 8 ore.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame,

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati, come membri aggiunti, tre professori qualificati nella lingua francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

La Commissione procederà, prima delle prove scritte e pratica all'esame dei titoli, per la cui valutazione essa disporrà di cinque punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Di tale ammissione verrà data comunicazione agli interessati con l'indicazione del voto riportato nelle prove. Lo avviso per la presentazione alle prove orali verrà dato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'inizio di esse. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, verrà affisso nel medesimo giorno nei locali dove si terranno gli esami.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova pratica, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 13.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686.

Le prove si svolgeranno in Roma, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati e, comunque, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato,

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 14.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente in esperimento, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di un anno di esperimento, ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che, allo scadere dell'esperimento, non consegue la nomina a stabile e dispensato dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria e del commercio, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di esperimento

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1959
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 218

(5196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il conferimento di venti borse di studio per la specializzazione in discipline che interessano la sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per la specializzazione di giovani laureati nelle varie discipline che interessano la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di venti borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari, così distinte:

Per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee, n. 5 borse, da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo n. 2
Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo . » 1
Stazione sperimentale di floricoltura di San Remo » 1
Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli . . » 1

Per la specializzazione in coltivazioni arboree n. 4 borse, da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano . . . . n. 1
Stazione sperimentale di ortifrutticoltura di Milano . . . . » 1
Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma . . . . » 2

Per la specializzazione di entomologia agraria, n 1 borsa, da fruire presso la Stazione bacologica sperimentale di Padova.

Per la specializzazione in zootecnia, n 3 borse, da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato:

Stazione sperimentale di zootecnia di Milano . n. 1
Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo . » 1
Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino . . . . » 1

Per la specializzazione in scienza del suolo n 1 borsa, da fruire presso l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo in Firenze

Per la specializzazione in chimica agraria, n 4 borse, da fruire presso i seguenti Istituti e nel numero rispettivamente indicato

Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì n. 1
Stazione chimico agraria sperimentale di Torino . » 2
Stazione agraria sperimentale di Udine . . » 1

Per la specializzazione in meccanica agraria, n 2 borse, da fruire presso l'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

Art 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno a partire dal 1° luglio 1960, eventualmente prorogabile per altri tre periodi, di un anno ciascuno, senza concorso, allo stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita

Art 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 600 000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che abbiano conseguito dopo il 31 dicembre 1957.

a) per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee, la laurea in scienze agrarie,

b) per la specializzazione in coltivazioni arboree, la laurea in scienze agrarie;

c) per la specializzazione in entomologia agraria, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

d) per la specializzazione in zootecnia, la laurea in scienze agrarie;

e) per la specializzazione in scienza del suolo, la laurea in scienze agrarie;

f) per la specializzazione in chimica agraria, la laurea in scienze agrarie o in chimica,

g) per la specializzazione in meccanica agraria, la laurea in scienze agrarie.

Art. 5.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda dovrà indicarsi:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del candidato, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso,

b) la specializzazione alla quale il candidato intende partecipare,

c) per le specializzazioni che si riferiscono a borse da assegnare presso diversi Istituti il candidato dovrà specificare nella domanda l'Istituto o gli Istituti che è disposto a frequentare in ordine di preferenza, intendendosi rinunciatario per l'assegnazione di borse da fruire presso Istituti non indicati nella domanda stessa.

Per concorrere a più di una specializzazione dovranno prodursi separate domande

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non avere riportato condanne penali e, in caso contrario, le condanne riportate,

di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dal precedente art 4

Le domande dovranno essere firmate dal candidato, la firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato

Le domande dovranno essere corredate·

a) dal certificato dell'Università riportante il punteggio conseguito dal candidato nelle diverse materie e nell'esame di laurea,

b) dagli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, ne delle domande prive di alcuno degli elementi o dei documenti richiesti.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri, da scegliersi fra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, i docenti universitari e i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a ispettore generale

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art 7.

La Commissione compilerà per ciascuna specializzazione la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nella prova orale.

A tal fine ciascun membro della Commissione disporrà di dodici punti di cui due da riservarsi ai titoli e dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova di esame non abbiano riportato almeno trenta cinquantesimi.

Art. 8.

I progammi di esame sono allegati al presente decreto

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i seguenti documenti·

1) atto di nascita o estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laurea in originale o in copia notarile debitamente legalizzata,

3) certificato di cittadinanza italiana,

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziale,

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi la attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato medesimo concorre

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e dovranno essere debitamente legalizzati nelle forme di rito La legalizzazione non e richiesta per i documenti rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 700

I certificati di cui ai nn. 3), 4), 5), 6), 7) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonché a qualsiasi altro ente, a qualsiasi titolo, eccezione fatta per l'originale del titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Art 10.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nelle diverse graduatorie secondo l'ordine delle stesse, entro il numero delle borse messe a concorso per ciascun Istituto e secondo la designazione espressa nella domanda del candidato e nell'ordine delle assegnazioni stesse.

Art 11

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali

a) non si presentino per qualsiasi motivo entro il termine stabilito dal Ministero a frequentare l'Istituto cui sono destinati,

b) usufruiscano di altre borse di studio di qualsiasi natura e importo e da chiunque conferite a meno che non vi rinunzino A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunziato

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine delle rispettive graduatorie

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il Ministro· RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 242. — PALADINI

PROGRAMMI DI ESAME

PARTE GENERALE

Comune a tutte le specializzazioni.

Nozioni generali sulle relazioni tra clima e vegetazione Classificazione degli ambienti climatici in relazione alla piovosità e temperatura. Origine e formazione del terreno agrario. Funzioni del terreno agrario in rapporto alla produzione agraria (azione della massa, della circolazione e disponibilità di aria e di acqua, elementi nutritivi, reazione). Caratteri fondamentali del metabolismo vegetale e di quello animale, respirazione, escrezione e secrezione. Cellule germinali. loro origine, formazione e costituzione Cromosomi, geni e loro funzioni nella trasmissione dei caratteri. Cariocinesi mitotica e

meiotica, fenomeni della fecondazione. Cenni sulla eredità mendeliana e sulla teoria cromosomica della eredità. Variabilità ed ereditarietà negli organismi.

PARTE SPECIALE

Per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee.

Mezzi tecnici per influire sulle funzioni del terreno in rapporto alla produzione agraria: lavorazione, concimazione, irrigazione, correttivi chimici. Principali elementi nutritivi delle piante e loro funzioni: mezzi tecnici per aumentarne la disponibilità. Esigenze ecologiche e coltivazioni del frumento, del granturco, del riso, della medica, del trifoglio e della bietola. Metodi di miglioramento vegetale: selezione, ibridazione.

Per la specializzazione in coltivazioni arboree.

Impianto dell'arboreto: scelta e preparazione del terreno. Tecnica della piantagione. Tassonomia, principali caratteri botanici e biologici ed esigenze ecologiche della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero, e degli agrumi coltivati. Metodi di propagazione e di allevamento della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero e degli agrumi. Metodi di miglioramento genetico delle piante arboree.

Per la specializzazione in entomologia agraria.

Nozioni generali sulla morfologia e fisiologia degli insetti: regioni del corpo, struttura interna dei sistemi digerenti e riproduttori, modi di riproduzione, tipi e caratteri dello sviluppo post embrionale (uova, metamorfosi; larve, pupe, sfarfallamento). Nozioni generali sui metodi di lotta: mezzi naturali, mezzi artificiali, meccanici, fisici, chimici, per contatto, per asfissia, per ingestione. Nozioni generali sull'allevamento e sulle malattie del baco da seta.

Per la specializzazione in zootecnia.

Variabilità ed ereditarietà negli animali domestici. Fenotipo e genotipo. Valutazione dei riproduttori. Applicazione della genetica al miglioramento degli animali domestici. Composizione chimica dei mangimi e metodi di analisi relativi. Digeribilità e valore nutritivo dei mangimi. Razionamento degli animali. Piante foraggere: riconoscimento e coltivazione di esse. Metodi di conservazione dei foraggi.

Per la specializzazione in scienza del suolo.

Terreno agrario: formazione, caratteristiche fisiche, struttura, comportamento rispetto all'acqua, all'aria, al calore, costituenti mineralogici, organici, colloidali e loro funzioni, reazione. Erosione del terreno agrario: suoi agenti e generalità sulla difesa. Sistemazione dei terreni in piano: metodi e tecnica. Sistemazione collinare e di bassa montagna: metodi e tecnica.

Per la specializzazione in chimica agraria.

Terreno agrario: stratigrafia e tipi pedologici, tessitura e struttura, comportamento rispetto all'acqua, costituenti colloidali e fenomeni di scambio, materiali argillosi, sostanza organica; reazione e potere assorbente, attività microbiochimiche. Fisiologia vegetale: fotosintesi clorofilliana, nutrizione azotata ed inorganica, traspirazione e respirazione, consumo idrico delle colture. Correttivi della acidità e dell'alcalinità dei terreni. Concimi naturali e artificiali semplici, complessi e composti. Nozioni generali sui principali microelementi e sulla loro azione. Concetti e leggi sulla fertilizzazione.

Per la specializzazione in meccanica agraria.

Nozioni generali sugli scopi della lavorazione del terreno, in rapporto alle proprietà fisico meccaniche del terreno. Elementi generali sui motori: animali, a vapore, a combustione interna. Aratro e teoria dell'aratura. Elementi sui principali metodi e macchine per l'aratura e le lavorazioni complementari del terreno. Elementi sulle caratteristiche e sull'uso delle principali macchine per la semina, la raccolta e lavorazione dei prodotti: seminatrici, falciatrici, mietitrici, trebbiatrici, pulitrici e cernitrici di semi, per la pressatura e preparazione dei foraggi.

Roma, addì 5 settembre 1959

Il Ministro: RUMOR

(5161)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Regione al 30 novembre 1958.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 41 in data 7 febbraio 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1958;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dal Collegio delle ostetriche della Regione, dai Comuni e dalle assemblee dei Consorzi di comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto della Regione autonoma della Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1958 è costituita come segue:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, Assessore alla Sanità e assistenza sociale.

Componenti:

Brunero dott. Pier Carlo, medico regionale;

Dellepiane dott. prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Ruggeri dott. prof. Emilio, primario Istituto materno ed infantile della Regione;

Rolandi Giorgina, ostetrica condotta titolare.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Gard prof. Patrizio, preside del Liceo classico di Aosta;

Lamastra prof. Lucrezia, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'Istituto di assistenza materna ed infantile di Aosta, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 26 settembre 1959

Il presidente: MARCOZ

(5462)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti numeri 33333 e 33334 del 21 luglio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che l'ostetrica Cassoli Eugenia, vincitrice della condotta di Ferrazzano, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Lanzoni Giuliana è assegnata alla condotta ostetrica di Ferrazzano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 18 settembre 1959

Il prefetto ERRICHELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti numeri 33333 e 33334 del 21 luglio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958, e disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo,

Considerato che l'ostetrica Dal Santo Angelina, vincitrice della condotta di Lucito, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

L'ostetrica Romagnoli Maria e assegnata alla condotta ostetrica di Lucito

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 18 settembre 1959

Il prefetto ERRICHELLI

(5412)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n 47490 del 10 luglio 1959 con il quale si provvedeva ad assegnare le condotte mediche di Anversa degli Abruzzi ed Opi,

Rilevato che i medici assegnati a dette condotte, a seguito di interpellanze, non hanno assunto servizio nel termine stabilito,

Ritenuto che, in base alla graduatoria approvata con decreto prefettizio n 47490 del 10 luglio 1959, ed alla indicazione dell'ordine delle preferenze, hanno diritto ad essere assegnati alle sopraindicate condotte, i dottori Del Rosso Nicola e Polce Gastone,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Le condotte mediche dei comuni di Anversa degli Abruzzi e Opi sono rispettivamente assegnate ai signori Del Rosso dott Nicola e Polce dott. Gastone.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni, agli albi dei Comuni medesimi e della Prefettura

L'Aquila, addì 21 settembre 1959

p *Il prefetto* PISIROSEFANI

(5413)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti nn 3185 e 3186 Div. 3ª, in data 15 giugno 1959, con i quali e stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano, bandito con decreto prefettizio n. 9323 Div 3ª, del 31 gennaio 1958,

Considerato che a seguito di rinunzia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta consorziale veterinaria di Meleti ed Uniti,

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta veterinaria secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione.

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Vallis Pietro è assegnato alla condotta veterinaria consorziale di Meleti Castelnuovo Bocca d'Adda-Caselle Landi-Cornogiovine Maccastorna

Il sindaco del comune di Meleti, nella sua qualità di presidente del Consorzio, è incaricato della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge

Milano, addì 17 settembre 1959

Il prefetto: VICARI

(5468)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n 40162 San in data 1° settembre 1959, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Visto il proprio decreto n 40161 in data 1° settembre 1959, col quale il dott Ragone Vito Domenico e stato dichiarato vincitore del concorso di cui sopra ed assegnato alla condotta medica di Broni,

Ritenuto che, per effetto della rinuncia del dott. Ragone si deve procedere alla assegnazione della sede di Broni, rimasta vacante, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Luigi Zavatarelli e assegnato alla condotta medica di Broni

Con successivo provvedimento si farà luogo alla assegnazione della condotta medica di Castello d'Agogna, già assegnata al dott Zavatarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e all'albo pretorio del comune di Broni

Pavia, addì 22 settembre 1959

Il Prefetto.

(5467)

PREFETTURA DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 1047 in data 2 aprile 1959, con il quale, fra l'altro, è stato indetto pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Benazzi dott. Pietro, veterinario provinciale;

Seren prof. Enrico, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in malattie infettive;

Montani dott. Carlo, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Raffaele Casoria, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 20 settembre 1959

Il prefetto: SANDRELLI

(5461)

PREFETTURA DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i decreti prefettizi 44102 e 83661/3, rispettivamente del 27 settembre 1955 e 30 gennaio 1957, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi a posti vacanti di ufficiale sanitario in questa Provincia;

Ritenuta la opportunità — trattandosi di appena cinque posti messi a concorso — di unificare i due concorsi, procedendo per entrambi alla nomina di una sola Commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei due concorsi di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Giovine dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Mazzeo prof. Mario, libero docente di igiene, direttore Istituto igiene Università di Napoli;

Tramontano prof. Vincenzo, libero docente di patologia speciale medica e di anatomia e istologia patologica dell'Università di Napoli;

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale di Salerno;

Di Sergio dott. Emanuele, ufficiale sanitario titolare del comune di Agropoli.

Segretario:

Talarico dott. Carlo, funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il concorso sarà espletato a Salerno e la Commissione giudicatrice inizierà i relativi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Salerno, addì 18 settembre 1959

Il prefetto: MONDIO

(5463)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.